



afferisce, peraltro, ad una tratta diversa da quella in contestazione, ovvero quella in direzione Pianura e non già Torregaveta — che non è per nulla idoneo a qualificare l'attuale linea di trasporto gestita da EAV lungo la tratta Montesanto — Torregaveta come metropolitana, e non già come ferrovia.

In altre parole, sarebbe decisiva la presenza di passaggi a livello (che invece non dovrebbero esserci, in una linea metropolitana) mentre non sarebbe decisivo il riferimento contenuto nel Piano comunale dei trasporti.

Tali osservazioni non sono condivisibili. Infatti, devono ritenersi senz'altro prevalenti le caratteristiche tipiche di una linea metropolitana: come si nota nella sentenza impugnata, “la linea de qua attraversa e serve prevalentemente aree urbane e ad alta densità abitativa ed edificatoria, presenta distanze ridotte tra una stazione e l'altra proprio per assicurare un idoneo collegamento e un rapido spostamento da una zona all'altra della città; per queste caratteristiche essa può essere definita una “metropolitana urbana”, in accordo con la definizione datane dal Piano comunale dei trasporti nonché dal Piano delle 100 stazioni del Comune di Napoli, e ciò anche nello scenario 2011, ad oggi ancora non realizzato”; “nella tratta interessata dalla vertenza, le distanze tra le stazioni di fermata sono sempre inferiori al chilometro. Ne deriva, anche ai sensi delle norme comunitarie (art. 3, paragrafo 1, n. 8 del regolamento CE/91/2003, come modificato dal regolamento CE/1192/2003) riceve conferma la qualificazione della linea in oggetto come metropolitana, atteso che tra le caratteristiche che contraddistinguono le ferrovie metropolitane vi è l'alta frequenza dei treni e la presenza di stazioni ravvicinate”.





Giova ricordare che anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che la linea in questione fosse da qualificare come una linea metropolitana: “la linea ferroviaria nasce in pieno centro urbano, attraversa e serve prevalentemente aree urbane e ad alta densità abitativa ed edificatoria, presenta distanze ridotte tra una stazione e l'altra proprio per assicurare un idoneo collegamento e un rapido spostamento da una zona all'altra della città: per queste caratteristiche essa può essere definita una "metropolitana urbana", in accordo con la definizione datane nella tavola 3.1 scenario al 2011, dal Piano comunale dei trasporti nonché dal Piano delle 100 stazioni del Comune di Napoli”; “anche ai sensi delle norme comunitarie (art. 3, paragrafo 1, n. 3 del regolamento CE/91/2003, come modificato dal regolamento CE/1192/2003), tra le caratteristiche che contraddistinguono le ferrovie metropolitane vi è l'alta frequenza dei treni e la presenza di stazioni ravvicinate.” (CdS, Sez. VI, n. 4591/2008). Si noti che anche il Consiglio di Stato ritiene decisivo i dati sostanziali costituiti dalla collocazione della linea in pieno centro urbano, dal fatto che essa attraversa e serve prevalentemente aree urbane e ad alta densità abitativa ed edificatoria, presenta distanze ridotte tra una stazione e l'altra proprio per assicurare un idoneo collegamento e un rapido spostamento da una zona all'altra della città; anche il Consiglio di Stato ritiene rilevante – diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente – il riferimento al Piano comunale dei trasporti e non considera il dato della presenza di passaggi a livello. In ogni caso, in presenza di tutte le caratteristiche tipiche di una linea metropolitana, deve ritenersi che tale qualificazione non possa essere negata solo per l'esistenza di passaggi a livello.



Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo; sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese tra la Grafis ed il Comune di Napoli e l'Ente Autonomo Volturno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Dichiara irricevibile il ricorso n. 6306 dell'anno 2015;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla Grafis s.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; e contributo unificato, se ed in quanto versato. Compensa integralmente le spese tra la Grafis ed il Comune di Napoli e l'Ente Autonomo Volturno, eccetto il contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

*Guglielmo Passarelli
di Napoli*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 21 APR. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Handwritten signature]

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
ex art. 89 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 a richiesta
dell'avv. MARIANA ROSINO

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della legge

COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, li 21.04.2016

IL SEGRETARIO GENERALE

